

**Regolamento regionale 15 giugno 1973, n. 3 (BUR n. 20/1973)
(Effetti esauriti)**

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE
25 GENNAIO 1973, N. 7: “NORME TECNICHE PER LA
REDAZIONE DI PROGETTI DI COSTRUZIONE E
RIATTAMENTO DEGLI ASILI-NIDO”.**

Regolamento da considerarsi ad effetti esauriti: l'art. 31 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 ha abrogato la legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 e l'art. 34 ha disposto che nelle more dell'adozione di un nuovo regolamento di esecuzione le norme del regolamento 15 giugno 1973, n. 3 mantengono la loro efficacia purchè non contrastino con la legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 medesima, tuttavia le disposizioni possono considerarsi superate dalle disposizioni applicative della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” recate dalla deliberazioni della Giunta regionale n. 84 del 16 gennaio 2007 (BUR n. 23/2007) e n. 20 67 del 3 luglio 2007 (BUR n. 66/2007).